

blico, fatti su materia diversa dalla carta quando l'importo della tassa annuale da corrispondersi non sia inferiore a mille lire.

« Non si disconosce che il decreto legislativo 21 novembre 1915, come in genere ogni altro provvedimento tributario, possa momentaneamente arrecare qualche perturbamento, ma è evidente che le necessità impellenti che lo hanno consigliato non ne consentono l'abrogazione e neppure una riforma radicale che porterebbe ad intaccare le basi stesse del provvedimento.

« Il sottosegretario di Stato

« BASLINI ».

Ciriani. — *Al Governo.* — « Per sapere se non ritenga doveroso estendere il beneficio della concessione di acconti mensili fino alla liquidazione delle pensioni privilegiate di guerra, a tutti coloro che ne hanno diritto, a norma delle disposizioni vigenti, così come si è stabilito con il decreto luogotenenziale 22 agosto 1915 per le vedove e per gli orfani minorenni dei militari e degli assimilati morti in combattimento o in conseguenza delle ferite riportate, e ciò almeno quando sia comprovato lo stato di povertà ».

RISPOSTA. — « Col decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1103, modificato dall'altro 22 agosto stesso anno, n. 1324, il tesoro fu autorizzato a concedere degli acconti sulle pensioni privilegiate di guerra, ancora da liquidare, in favore delle vedove e degli orfani dei militari morti in combattimento, o in seguito alle ferite ivi riportate.

« Più tardi, venne riconosciuta l'opportunità di estendere tale concessione ai militari di terra e di mare collocati a riposo per ferite od infermità contratte in servizio di guerra, in attesa della pensione, e venne emanato il decreto luogotenenziale 10 febbraio 1916, n. 161.

« Attualmente, quindi, restano esclusi dalla concessione di tali acconti le vedove e gli orfani dei militari deceduti per malattia, o per infortunio, i genitori dei militari caduti, i fratelli e le sorelle dei militari stessi. Nè si può far luogo ad una ulteriore estensione del beneficio della concessione a questi casi, perchè manca per essi la certezza assoluta del diritto alla pensione.

« Difatti, per le vedove e gli orfani, è necessario che le autorità medico-militari e le altre competenti, accertino quale e

quanta relazione esista tra la malattia e le condizioni belliche, tra l'accidente e le operazioni di guerra; pei genitori, fratelli e sorelle, occorre, fra l'altro, la dimostrazione che il defunto militare era l'unico sostegno della famiglia.

« Tale istruttoria, come è noto, compete alla Corte dei conti, e poichè al termine di essa, la Corte ha gli elementi per procedere senz'altro alla liquidazione della pensione definitiva, è evidente che la concessione degli acconti riuscirebbe superflua, perchè coinciderebbe con tale liquidazione.

« Il sottosegretario di Stato

« DA COMO ».

Caporali. — *Al presidente del Consiglio, ministro dell'interno, e al ministro delle finanze.* — « Sui provvedimenti che si impongono d'urgenza contro quanti fanno indecente speculazione sul petrolio, il quale, oltre a subire un notevole aumento nel costo, manca in talune città perchè incettato da avidi venditori in attesa di ulteriore più grave rincaro di questa sostanza indispensabile specialmente alle classi meno abbienti ».

RISPOSTA. — « La quantità di petrolio importata in Italia nel 1915 può considerarsi normale, nonostante il sensibile rincaro dovuto principalmente all'inasprimento dei noli. L'anno scorso infatti furono importati quintali 1,114,957 contro 1,162,755 nel 1914, quintali 1,153,774 nel 1913 e 1,132,312 nel 1912.

« La non forte diminuzione che si osserva nel 1915 può spiegarsi col più largo impiego di altri mezzi di illuminazione, oltre che con un restringimento nel consumo per effetto dei prezzi più elevati.

« Il regolare afflusso di petrolio, non ostacolato dalla chiusura dei Dardanelli, poichè il vuoto lasciato dal prodotto romeno è stato ed è colmato dal prodotto americano, sembra non possa permettere che si formi in Italia una condizione di cose tali da favorire un largo movimento speculativo.

« Ad ogni buon fine il Governo ha da tempo provveduto ad impedire ogni speculazione ed ogni incetta del petrolio e degli altri combustibili liquidi. Con decreto luogotenenziale del 18 luglio 1915, infatti, vennero disposti e disciplinati con rigore e con gravi sanzioni il censimento e la sorveglianza dei detti combustibili: e questi provvedimenti, oltre a costituire un grave e quasi insormontabile ostacolo alla diffusione de